Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
Via Fornovo n. 8, cap. 00192, Roma – Fax 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 luglio 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale del FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO S.P.A., nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo *ex lege* n. 223/91.

Sono presenti:

- per il FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO S.P.A., il Curatore Fallimentare dott. Marco Mistò ed il Consulente del Lavoro dott. Rinaldo Platti;
- per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL, Antonio Vargiu;
- per le RSA, Giovanni De Luca.

PREMESSO CHE

- Il FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO S.P.A., con sede legale in Milano, svolge attività di mediazione creditizia ed è inquadrata ai fini Inps nel settore commercio. Occupa attualmente alle proprie dipendenze 47 lavoratori a cui applica il CCNL Terziario, distribuzione e servizi.
- Con sentenza RG n. 252/10 del 15 aprile 2010, depositata il 19 aprile u.s., il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Società.

- Pertanto, con comunicazione datata 4 maggio 2010, la Società ha avviato una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91 per n. 47 lavoratori - pari all'intero organico aziendale – a seguito della cessazione dell'attività aziendale.
- Successivamente, con nota del 18 giugno 2010, la Società ha comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che la fase sindacale della procedura si è conclusa in assenza di accordo e, pertanto, con nota prot. n. 15/VII/0015720/16.01.03 del 16 luglio 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

Cigs ex art. 3, co. 1, L. n. 223/1991

- Il Fallimento Gruppo Prometeo S.p.a. presenterà istanza di concessione del trattamento di **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria *ex* art. 3, co. 1, L. n. 223/1991** per la durata di **12 mesi** a decorrere dal **19.04.2010, fino al 18.04.2011.**
- L'ammortizzatore sociale in questione interesserà n. 42 lavoratori che saranno collocati in CIGS senza rotazione a zero ore;
- La Curatela fallimentare richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIGS all'INPS, non disponendo delle necessarie risorse finanziarie per l'anticipazione.

Mobilità

a) Le Parti convengono che nel corso del periodo di fruizione della CIGS i lavoratori interessati potranno essere collocati in mobilità esclusivamente con il **criterio della non opposizione al licenziamento**
b) Le Parti convengono di derogare ai termini previsti dalla legge per l'attuazione dei licenziamenti, prorogando gli stessi per tutto il periodo di intervento della CIGS.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, L. 223/1991 e l'esame congiunto ai sensi del DPR 218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA SOCIETA'

LE OO.SS.

LE RSA

IL MINISTERO DEL LAVORO

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
Via Fornovo n. 8, cap. 00192, Roma – Fax 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 luglio 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la mediazione del Sottosegretario al Lavoro Sen. Pasquale Viespoli, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale del FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO S.P.A., nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo *ex lege* n. 223/91.

Sono presenti:

- per il FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO S.P.A., il Curatore Fallimentare dott. Marco Mistò ed il Consulente del Lavoro dott. Rinaldo Platti;
- per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo;
- per la FISASCAT CISL, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL, Antonio Vargiu;
- per le RSA, Giovanni De Luca.
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E' altresì presente rappresentanza delle RSA.

Per le Regioni Lazio e Campania, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- Il FALLIMENTO GRUPPO PROMETEO S.P.A., con sede legale in Milano, svolge attività di mediazione creditizia ed è inquadrata ai fini Inps nel settore commercio. Occupa attualmente alle proprie dipendenze 47 lavoratori a cui applica il CCNL Terziario, distribuzione e servizi.
- Con sentenza RG n. 252/10 del 15 aprile 2010, depositata il 19 aprile u.s., il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Società.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

1. Il Fallimento Gruppo Prometeo S.p.a. presenterà istanza al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali ai fini della concessione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co. 138, della L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) e dell'art. 19, co.8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, della **CIG in deroga**, a zero ore, per complessivi 2 lavoratori apprendisti, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 19 aprile 2010 e comunque non oltre la naturale scadenza dei contratti di apprendistato.
2. I lavoratori di cui al punto che precede risultano collocati nelle varie sedi aziendali, come di seguito specificato:
 - **Regione Campania, 1** lavoratore, presso la sede di Napoli;
 - **Regione Lazio, 1** lavoratore, presso la sede di Frosinone.
3. L'Azienda presenterà, altresì, istanza di pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.
4. Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione dell'accordo governativo, nella misura del 30% del sostegno al reddito, di cui al citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva.
5. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
6. La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali relativi recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperita e conclusa la fase amministrativa della procedura di mobilità mediante la sottoscrizione di un accordo di Cig in deroga di cui all'art. 2, co. 138, della L. n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL MINISTERO DEL LAVORO

LA SOCIETA'

LE OO.SS.

ITALIA LAVORO

LE RSA